

TI_GERICHTE 32.2014.137 vom 22. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2014.137

FR: TI_GERICHTE 32.2014.137 du 22 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 32.2014.137 del 22 settembre 2014

Regeste

Il versamento della rendita per figli direttamente al figlio maggiorenne, anziché continuare a versarla al genitore beneficiario di rendita, è possibile dal 1° gennaio 2011 in virtù del nuovo cpv. 3 dell'art. 71ter OAVS. Disposizioni contrarie di D civile non ve ne sono in concreto

Erwägungen

E. 1

Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.

E. 2

Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

E. 3

che statuendo a proposito dell'ormai abrogato art. 34 LAI, relativo al versamento di una rendita completiva per coniugi - nel frattempo soppressa senza più eccezioni (cfr. modifica della LAI del 6 ottobre 2006 con la quale è stata abrogata la lett. e delle Disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 2003 [RU 2007 5146]) -, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha osservato come il suo capoverso 4, che riservava le disposizioni contrarie del giudice civile, desse la possibilità a quest'ultimo di adottare disposizioni riguardanti le modalità di pagamento di rendite delle assicurazioni sociali. Ha quindi pure precisato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto tutelare (che, dal profilo sistematico fa parte del diritto di famiglia) e regolanti le modalità di versamento delle rendite delle assicurazioni sociali prevalgono di regola sulle disposizioni degli organi dell'AVS e dell'AI, non spettando né a questi ultimi né al giudice delle assicurazioni sociali di statuire su questioni attinenti a tali ambiti giuridici (DTF 119 V 425 consid. 6 pag. 430; 99 V 44 consid. 1 pag. 45; sentenza 2P.172/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4; MEYER-BLASER, op. cit., pag. 243 seg.). 2.3. A seguito della giurisprudenza posta con DTF 134 V 15, che non permetteva all'Ufficio AI di versare direttamente al figlio maggiorenne di un beneficiario di rendita di invalidità la prestazione che gli spettava, il 1° gennaio 2011 è stato introdotto il nuovo capoverso 3 dell'art. 71ter OAVS. Il Consiglio federale ha quindi ora espressamente previsto che il figlio maggiorenne è autorizzato a chiedere che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Nella DTF 138 V 292 il

Tribunale federale si è chinato sulla legittimazione a ricorrere del figlio di un beneficiario di prestazioni complementari per il quale è dato il diritto ad una rendita completiva per figli dell'assicurazione per l'invalidità, riconoscendo che il necessario interesse giuridicamente protetto del figlio maggiorenne che dà diritto ad una rendita completiva per figli dell'assicurazione per l'invalidità a contestare il calcolo separato della prestazione complementare risulta dalla possibilità per quest'ultimo di annunciare i genitori per l'esercizio del diritto alle prestazioni complementari. Non è stata per contro risolta la questione di sapere se l'art. 71ter cpv. 3 OAVS sia applicabile per analogia anche in ambito di prestazioni complementari, giacché anche il diritto del figlio maggiorenne al versamento della prestazione complementare calcolata separatamente ancora non fonda la legittimazione a ricorrere sul principio e l'estensione del diritto alla prestazione in quanto tale (cfr. consid. 4.2.2). Inoltre, a proposito della validità dell'art. 71ter cpv. 3 OAVS, l'Alta Corte ha affermato che questa disposizione è applicabile giusta l'art. 82 OAI alla rendita completiva per figli dell'assicurazione invalidità ed è stata emanata a seguito della DTF 134 V 15 (" Diese Vorschrift ist nach Art. 82 IVV (SR 831.201; in Verbindung mit Art. 35 Abs. 4 Satz 3 IVG) sinngemäss auf Kinderrenten der Invalidenversicherung anwendbar. Sie wurde als Folge von BGE 134 V 15 erlassen (vgl. SVR 2010 IV Nr. 22 S. 26, 9C_326/2009 E. 3.5). " (cfr. consid. 4.2.1) 2.4. Stante quanto precede, nell'evenienza concreta non v'è alcun dubbio che il figlio della ricorrente, ormai maggiorenne, in virtù dell'art. 35 cpv. 4 LAI, in connessione con l'art. 71ter cpv. 3 OAVS, sia legittimato a chiedere che la rendita completiva per figli sin da sempre versata alla mamma, beneficiaria della rendita di invalidità, sia invece ora direttamente corrisposta nelle sue mani, essendovi un'esplicita norma legale che dal 2011 permette tale possibilità. Questa soluzione va in concreto confermata anche alla luce della riserva prevista dall'art. 71ter cpv. 3 2a frase OAVS, secondo cui sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria (cfr. consid. 2.1). Il TCA osserva, infatti, che la ricorrente nemmeno ha accennato alla possibilità che vi fossero degli ostacoli derivanti da disposizioni diverse adottate dal giudice civile o dall'autorità tutoria. Va al riguardo ricordato che la beneficiaria della rendita AI non ha in effetti fondato la sua tesi, volta a riottenere il pagamento diretto della rendita completiva per il figlio TERZ 1, su possibili impedimenti dovuti ad altri accordi preesistenti. Essa si è invece limitata ad invocare suoi futuri problemi economici nel caso in cui le venga a mancare il versamento della rendita per il figlio, come pure ha sollevato una serie di difficoltà relazionali fra le parti. Pertanto, in assenza di documentazione comprovante, ai sensi dell'art. 71ter cpv. 3 2a frase OAVS, un impedimento a procedere nel senso richiesto espressamente da TERZ 1 di versargli direttamente, in quanto ormai maggiorenne, la rendita completiva per figli, ne discende che la decisione del 22 settembre 2014 dell'Ufficio AI deve essere tutelata. In tali circostanze, il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata. 2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.